DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 1981

che autorizza la Repubblica italiana ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone originari della Repubblica popolare cinese

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(81/86/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 115, primo comma,

vista la decisione 80/47/CEE della Commissione, del 20 dicembre 1979, relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che in data 23 gennaio 1981 il governo italiano ha presentato alla Commissione delle Comunita europee una domanda ai sensi dell'articolo 115, primo comma, del trattato al fine di essere autorizzato ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di cotone della voce 55.09 della tariffa doganale comune, categoria 2, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri ;

considerando che l'importazione nella Comunità dei prodotti in causa originari della Repubblica popolare cinese ha formato oggetto di un accordo negoziato tra la Comunità e questo paese ; che nel quadro di detto accordo la Repubblica popolare cinese si è impegnata ad attuare tutte le misure necessarie per limitare le esportazioni dei prodotti in questione destinate alla Comunità fino a concorrenza di determinati massimali ;

considerando che, per applicare detto accordo e tener conto delle sue particolarità con regolamento (CEE) n. 3061/79 [2] il Consiglio ha istituito un regime comune specifico per le importazioni di taluni prodotti tessili ;

considerando che, a causa delle differenze di condizioni di mercato nella Comunità e della particolare sensibilità di questo settore industriale comunitario, questo massimale comunitario è stato ripartito tra gli Stati membri in modo da tener conto di questi elementi ;

considerando che, di conseguenza, sussistono disparità tra le condizioni alle quali attualmente sono soggette le importazioni dei prodotti in questione nei vari Stati membri e che l'uniformazione di queste condizioni d'importazione può essere realizzata soltanto gradualmente ;

considerando che le disparità nelle misure di politica commerciale applicate dagli Stati membri hanno provocato deviazione di traffico e che l'Italia dal 1° gennaio 1981 ha ammesso a titolo della libera pratica dei prodotti in questione originari del paese terzo in causa per un ammontare pari a circa 16 % dell'aliquota diretta ;

considerando che, trattandosi della situazione del settore industriale interessato e secondo le informazioni fornite alla Commissione, le aliquote nei confronti del paese terzo in causa sono state completamente utilizzate nel 1979 e nel 1980 ;

considerando che le importazioni totali di detto prodotto originarie dei paesi terzi sono state 61 197 t nel 1979 e 40 476 t nei primi otto mesi del 1980 ;

considerando che i prezzi dei prodotti in questione originari della Repubblica popolare cinese sono circa del 45 % al disotto dei prezzi di prodotti analoghi fabbricati In Italia ;

considerando che la produzione dei prodotti analoghi in Italia è stata di 101 500 t nel 1979 e di 112 000 t nel 1980 ;

considerando che eventuali importazioni indirette, in aggiunta a quelle già effettuate o previste, rischiano di aggravare dette difficoltà e di mettere in questione gli obiettivi perseguiti con le misure commerciali summenzionate ;

considerando che non è possibile applicare a breve termine i metodi con cui gli altri Stati membri apporterebbero la necessaria cooperazione ;

[1] GU n. L 16 del 22. 1. 1980, pag. 14.
[2] GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

considerando che, di conseguenza, è opportuno autorizzare l'applicazione di misure di protezione a norma dell'articolo 115, primo comma, nelle condizioni definite dalla decisione 80/47/CEE, in particolare dall'articolo 3 ;

considerando che una domanda di titolo di importazione per 99 t si trova regolarmente all'esame delle autorità dello Stato membro che ha presentato la domanda ; che data la relativa entità non è opportuno estendere tale autorizzazione a questa domanda,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica italiana è autorizzata ad escludere dal trattamento comunitario i prodotti sottoindicati, originari della Repubblica popolare cinese e messi in libera pratica negli altri Stati membri, e per i quali le domande di titolo d'importazione sono state presentate successivamente al 19 gennaio 1981 :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
55.09 (codici Nimexe : 55.09-01, 02, 03, 04, 05, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 92, 93, 97 categoria 2)	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglia annodate

Articolo 2

La presente decisione si applica sino al 30 giugno 1981.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 1981.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente